

# **COMUNE DI SCILLA**

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

## Sommario

<b>SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b> .....	8
<b>CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	8
1 - Oggetto del Regolamento.....	8
2 - Obbligatorietà del Regolamento.....	9
3 - Utenze preesistenti.....	10
4 - Definizioni generali .....	11
5 - Corretto e razionale uso dell'acqua.....	11
<b>CAPO SECONDO – USO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI</b> .....	12
6 - Proprietà delle reti e degli impianti.....	12
7 - Responsabilità delle reti pubbliche e degli impianti interni.....	12
<b>CAPO TERZO – DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI</b> .....	14
8 - Generalità sui contratti.....	14
9 - Tipologie di contratto .....	15
10 - Durata dei contratti .....	16
11 - Titolarità del contratto.....	16
12 - Variazioni della titolarità dell'utenza.....	17
13 - Risoluzione e recesso.....	19
14 - Deposito cauzionale.....	19
15 - Fallimento del titolare del contratto .....	20
<b>CAPO QUARTO – DISPOSIZIONI SUI LAVORI</b> .....	20
16 - Nulla osta per servitù.....	20
17 - Interferenze di lavori con le condotte e gli impianti di proprietà pubblica.....	20
18 - Esecuzione di reti e impianti nelle nuove lottizzazioni.....	23
<b>CAPO QUINTO – TARIFFA, FATTURAZIONE E PAGAMENTI</b> .....	24

19 - Tariffario del Servizio Idrico Integrato .....	24
20 - Fatturazione delle prestazioni incluse nel Servizio Idrico Integrato.....	25
21 - Fatturazione delle prestazioni varie ed accessorie.....	26
22 - Pagamento delle fatture del Servizio Idrico Integrato.....	26
23 - Modalità dei pagamenti al Comune e dei rimborsi agli utenti .....	26
CAPO SESTO – PENALITÀ, INDENNIZZI E SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	27
24 - Penalità ed indennizzi per violazione dei contratti e del Regolamento .....	27
25 - Indennità di ritardato pagamento e morosità .....	28
26 - Sanzioni pecuniarie amministrative.....	29
27 - Rimborso delle spese sostenute dal Comune.....	29
28 - Reclami.....	29
CAPO SETTIMO – DISPOSIZIONI VARIE .....	29
29 - Trattamento dei dati personali.....	29
30 - Identificazione dei dipendenti del Comune.....	30
31 - Collaborazione degli utenti.....	30
32 - Applicabilità del Diritto e controversie .....	30
SEZIONE SECONDA – SERVIZIO DI ACQUEDOTTO .....	30
CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI .....	30
33 - Definizioni per il servizio d’acquedotto .....	30
34 - Classificazione degli acquedotti.....	30
35 - Categorie d’uso dell’acqua .....	31
36 - Modalità di fornitura dell’acqua potabile.....	32
37 - Diritto alla fornitura dell’acqua potabile .....	33
38 - Fornitura d’acqua nelle nuove lottizzazioni.....	34
39 - Prelievi abusivi d’acqua potabile .....	34
CAPO SECONDO – NORME PER LA FORNITURA D’ACQUA .....	35

40 - Procedura per l'attivazione della fornitura d'acqua.....	35
41 - Contratto di somministrazione d'acqua potabile.....	35
42 - Sospensione della fornitura d'acqua.....	36
43 - Revoca della fornitura d'acqua potabile.....	37
44 - Riattivazione dell'utenza idrica.....	38
45 - Divieto di rivendita d'acqua a terzi.....	38
<b>CAPO TERZO - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI.....</b>	<b>38</b>
46 - Rilevazione dei consumi d'acqua.....	38
47 - Lettura del contatore.....	39
48 - Verifica del funzionamento del contatore.....	39
<b>CAPO QUARTO - NORME TECNICHE.....</b>	<b>40</b>
49 - Presa d'acqua e punto di consegna.....	40
50 - Costruzione ed uso della presa.....	41
51 - Manutenzione della presa.....	42
52 - Modifiche e spostamento della presa.....	43
53 - Diametro della presa.....	43
54 - Suddivisione della presa.....	44
55 - Spostamento e rimozione del contatore.....	44
56 - Ispezioni e verifiche.....	45
57 - Verifica del regime delle pressioni erogate.....	46
58 - Manomissione dei sigilli.....	46
59 - Presa antincendio.....	46
<b>CAPO QUINTO - NORME PER GLI IMPIANTI PRIVATI.....</b>	<b>47</b>
60 - Generalità sugli impianti privati.....	47
61 - Ubicazione ed installazione delle tubazioni.....	47
62 - Installazione di disconnettori sulle utenze non domestiche.....	49

63 - Impianti di sollevamento privati .....	49
64 - Serbatoi di accumulo privati .....	50
65 - Danni e responsabilità .....	50
66 - Forniture speciali .....	50
<b>SEZIONE TERZA - SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE .....</b>	<b>51</b>
<b>CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI .....</b>	<b>51</b>
67 - Definizioni per fognatura e depurazione .....	51
68 - Classificazione degli scarichi, delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.....	51
69 - Criteri generali di immissione di acque reflue nella fognatura urbana .....	55
70 Obbligo di allacciamento alla rete fognaria .....	56
71 - Disposizioni generali per l'attivazione di un nuovo scarico.....	57
72 - Procedura di attivazione per nuovi scarichi domestici .....	59
73 - Procedura di attivazione per scarichi non domestici.....	59
74 - Rinnovo di autorizzazione degli scarichi non domestici .....	64
75 - Revisione delle autorizzazioni per scarichi industriali.....	65
76 - Contenuti del parere del Comune di conformità per scarichi non domestici .....	66
77 - Casi di diniego del permesso di immissione nelle reti fognarie .....	67
78 - Immissioni di acque di origine meteorica nelle fognature .....	68
79 - Acque di prima pioggia da aree esterne di stabilimenti e insediamenti .....	70
80 - Diffida, revoca e sospensione dell'autorizzazione dello scarico.....	72
<b>CAPO SECONDO – ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA .....</b>	<b>72</b>
81 - Scarichi tassativamente vietati .....	72
82 - Dispositivi di triturazione e dissipazione dei rifiuti alimentari .....	74
83 - Prescrizioni particolari di accettabilità di scarichi non domestici.....	75
84 - Sversamenti accidentali .....	77
85 - Impianti di pretrattamento degli scarichi.....	78

86 - Divieto di diluizione degli scarichi in fognatura .....	79
87 - Conferimento di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione.....	79
<b>CAPO TERZO – ESECUZIONE E GESTIONE DEGLI ALLACCIAMENTI FOGNARI .....</b>	<b>81</b>
88 - Componenti degli impianti di scarico in fognatura.....	81
89 - Prescrizioni generali per le opere interne .....	81
90 - Norme generali d’esecuzione della connessione stradale .....	83
91 - Norme tecniche e costruttive per le opere di connessione.....	83
92 - Interventi sugli allacciamenti esistenti .....	85
<b>CAPO QUARTO – DISPOSIZIONI FINANZIARIE .....</b>	<b>86</b>
93 - Tariffa dei servizi di fognatura e di depurazione .....	86
94 - Determinazione dei volumi degli scarichi domestici e assimilati .....	87
95 - Determinazione della tariffa per scarichi industriali .....	88
96 - Oneri di istruttoria delle domande di autorizzazione degli scarichi industriali .....	89
97 - Contributi d’allacciamento .....	90
<b>CAPO QUINTO – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....</b>	<b>91</b>
98 - Responsabilità e modalità dei controlli .....	91
99 - Misura dei parametri degli scarichi industriali .....	92
100 - Accertamenti e controlli sugli scarichi .....	93
101 - Casi di applicazione di sanzioni amministrative.....	95
<b>CAPO SESTO – DISPOSIZIONI VARIE .....</b>	<b>96</b>
102 - Interferenze ed utilizzazioni.....	96
103 - Divieto di cessione a terzi dell’uso dell’allacciamento .....	97
104 - Canone per immissione di acque da altri sistemi idraulici .....	97
105 – Qualità contrattuale del servizio idrico integrato .....	97
106 - Bonus sociale idrico .....	99
<b>APPENDICI .....</b>	<b>100</b>

APPENDICE A – COSTI GENERALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	100
APPENDICE B – Definizioni e glossario dei termini .....	102
Parte prima – Servizio Idrico Integrato .....	102
Parte seconda – Servizio di acquedotto.....	103
Parte terza – Servizi di fognatura e depurazione.....	105
APPENDICE C – Criteri di assimilabilità qualitativa a scarichi domestici.....	109
Tabella 1.....	109
APPENDICE D – Valori limite di emissione in fognatura .....	110
TABELLA A – Valori limite per i casi di cui all’art. 73, comma 13, lettera a).....	110
TABELLA B – Valori limite per i casi di cui all’art. 73, comma 13, lettera b).....	111
APPENDICE E - Schema orientativo di classificazione degli scarichi industriali .....	114

## SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

### CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

#### 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Scilla, nel seguito Regolamento, contiene le disposizioni per l'impiego delle reti e degli impianti di acquedotto, delle fognature e degli impianti di depurazione destinati all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, come definito dalle leggi vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento, nella "Sezione Prima – Disposizioni comuni per Il Servizio Idrico Integrato" contiene le disposizioni comuni ai comparti di acquedotto, fognatura e depurazione che compongono il Servizio Idrico Integrato ed in particolare contiene:
  - a) le disposizioni di carattere generale relative ai rapporti fra Comune ed Utente;
  - b) le responsabilità rispettive del Comune e degli Utenti riguardo all'uso delle reti e degli impianti ed all'erogazione del Servizio Idrico Integrato;
  - c) la regolamentazione dei rapporti contrattuali con gli Utenti;
  - d) le disposizioni riguardo ai lavori sulle reti e sugli impianti;
  - e) le disposizioni comuni in materia di tariffa e di corrispettivi per prestazioni accessorie;
  - f) le penalità, gli indennizzi e le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento;
3. Nella "Sezione Seconda - Servizio di Acquedotto" sono contenute le disposizioni specifiche per il comparto e, in particolare, quelle relative a:
  - a) le modalità d'uso e i diritti / doveri riguardo alla fornitura dell'acqua;
  - b) le procedure per l'attivazione della fornitura dell'acqua potabile mediante acquedotto;
  - c) le clausole contrattuali specifiche per la fornitura dell'acqua potabile;
  - d) l'accertamento dei consumi di acqua potabile da parte degli Utenti;
  - e) l'uso, da parte degli utenti, pubblici e privati, dell'acqua potabile erogata dagli acquedotti pubblici nonché delle installazioni pubbliche destinate allo scopo;
  - f) l'esecuzione e l'esercizio degli impianti privati a valle del punto di consegna dell'acqua potabile.
4. Nella "Sezione Terza - Servizi di Fognatura e Depurazione" sono contenute le disposizioni specifiche per il comparto e, in particolare: quelle relative:
  - a) le procedure e le modalità per i permessi e le autorizzazioni all'immissione di acque reflue e di acque meteoriche nelle fognature urbane;

- b) i criteri ed i limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue nelle fognature urbane e i divieti di immissione di determinate sostanze;
- c) le norme tecniche ed amministrative di allacciamento alle fognature urbane;
- d) gli obblighi degli utenti del servizio di fognatura e di depurazione;
- e) l'accertamento dei volumi e delle caratteristiche delle acque di scarico ai fini tariffari;
- f) il controllo delle caratteristiche degli scarichi nelle fognature urbane e le sanzioni in caso di irregolarità degli scarichi;
- g) la disciplina del conferimento agli impianti di depurazione di rifiuti costituiti da acque reflue ai sensi dell'art. 110 del decreto n. 152/2006.

5. E' fatto salvo quanto disposto, ai fini igienici, dalle Autorità competenti, e quanto prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme tecniche emanate in materia di acqua potabile e di acquedotti, di reti fognarie e di trattamento delle acque reflue dagli Enti ufficiali.

6. Il Regolamento non si applica:

- a) alla fornitura di acqua di qualità non potabile, che è ammessa solo mediante reti idriche speciali, distinte da quelle dell'acqua potabile, e che sarà regolata da specifiche disposizioni;
- b) agli scarichi in recapiti diversi dalle fognature;
- c) alle reti ed agli impianti destinati esclusivamente alla raccolta, al trasporto ed al trattamento di sole acque meteoriche.

## **2 - Obbligatorietà del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2024 ed è obbligatorio per tutti i contratti relativi ai servizi di acqua e/o di fognatura e depurazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale, senza che ne occorra la materiale trascrizione. E' fatto salvo il diritto dell'Utente di averne copia gratuita al momento della stipula del contratto o del suo rinnovo.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio Comunale e sono obbligatorie per tutti i contratti con decorrenza dalla data indicata dall'Agenzia all'atto della loro approvazione.
3. Le nuove disposizioni derivanti da norme di legge o comunque prevalenti, ancorché non espressamente e tempestivamente recepite con varianti al presente Regolamento, si intendono implicitamente recepite e divengono, quindi, obbligatorie dalla data della loro entrata in vigore.

4. Le modiche e/o integrazioni approvate sono rese note mediante pubblicazione all'Albo pretorio.
5. L'obbligatorietà del contratto e del Regolamento non cessa nel caso di trasferimento dell'utenza ad un diverso Gestore.
6. Il presente Regolamento sostituisce tutti i precedenti Regolamenti vigenti nel Comune in materia di servizi pubblici di acquedotto, di fognatura e di depurazione inclusi nel Servizio Idrico Integrato nonché norme e disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali, comunque afferenti alle materie del SII, che siano in contrasto con il presente Regolamento.
7. Sono fatte salve speciali e motivate disposizioni più restrittive o integrative che fossero date a norma di legge dalle autorità sanitarie competenti riguardo a questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 5, restano applicabili le norme dei Regolamenti previgenti riguardanti le reti e gli impianti del drenaggio urbano che non sono inclusi nella gestione del Servizio Idrico Integrato nonché quelli che riguardano gli insediamenti che immettono i loro scarichi in recapiti diversi dalla fognatura urbana.
9. Il Gestore è tenuto a rendere disponibili agli Utenti, pubblicandolo sul proprio sito internet, copia del presente Regolamento e della Carta del Servizio.

### **3 - Utenze preesistenti**

1. Coloro che al momento dell'adozione del presente Regolamento avessero un rapporto di fornitura del servizio già stipulato, sono comunque vincolati alle norme in esso contenute a partire dal 30° giorno dalla pubblicazione dello stesso e della Carta del Servizio.
2. Per gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento vige l'obbligo dalla data di entrata in vigore del Regolamento, di osservanza delle prescrizioni ivi contenute per tutte le disposizioni immediatamente applicabili senza modifiche degli impianti e degli allacciamenti o comunque per quelle imposte dalla legge.
3. Nel caso che il rispetto del presente Regolamento comportasse modifiche delle prese e degli impianti interni che richiedano tempi più lunghi, l'Utente può segnalare la circostanza all'ufficio del Comune e concordare con esso modalità e tempi di

esecuzione degli interventi che risultassero effettivamente necessari.

#### **4 - Definizioni generali**

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni principali:
  - a) Carta del Servizio: è il documento nel quale sono fissati gli impegni del Gestore nei confronti degli Utenti del Servizio Idrico Integrato;
  - b) Impianti interni o impianti privati: le condotte e gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione posti a all'interno delle proprietà degli Utenti; partono da un punto ben determinato dal Regolamento (contatore o pozzetto);
  - c) Titolare del contratto: è la persona, fisica o giuridica, cui è intestato il contratto di fornitura di acqua potabile e/o di erogazione dei servizi di fognatura e depurazione e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti dal contratto medesimo e dal presente Regolamento;
  - d) Utente: persona fisica o giuridica, che ha stipulato un contratto con il Gestore o che, anche in assenza di contratto, usufruisce dei servizi erogati dal Gestore;
  - e) Tariffario: è l'elenco degli oneri e dei prezzi relativi a determinate prestazioni, ordinarie ed accessorie, nonché ad indennizzi e penalità relative ai servizi erogati dal Comune;
2. Altre definizioni generali e specifiche dei singoli comparti sono incluse nell'Appendice A.

#### **5 - Corretto e razionale uso dell'acqua**

1. Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua commisurato alle reali disponibilità della risorsa idrica, valutate nel tempo e nello spazio, e proporzionato al buon funzionamento degli impianti di utilizzo, secondo criteri di massimo rendimento nei confronti della quantità e della qualità dell'acqua, finalizzato alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
2. Ai fini del corretto e razionale uso dell'acqua il Comune si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività d'erogazione di acqua potabile e di convogliamento e depurazione delle acque reflue che hanno effetti sulle risorse idriche.
3. Il Comune pianifica e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell'acqua dall'ambiente tenendo conto dell'entità e della qualità delle risorse disponibili e dell'uso cui l'acqua sarà destinata (civile, industriale e irriguo).
4. Per la distribuzione della risorsa il Comune impiega le tecnologie più appropriate e

svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo pianifica attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua.

5. Nella gestione del convogliamento e del trattamento delle acque reflue, il Comune è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie.
6. L'Utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.
7. Allo stesso modo, l'utente si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.

## **CAPO SECONDO – USO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI**

### **6 - Proprietà delle reti e degli impianti**

1. Tutte le reti e gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti per l'erogazione del Servizio idrico integrato, compresi gli allacciamenti sino al punto di consegna dell'acqua potabile o al punto di connessione della rete interna con la fognatura pubblica, sono di proprietà pubblica.
2. Le connessioni stradali d'acquedotto e di fognatura sono considerate pertinenza della rete pubblica, anche se poste su proprietà privata, rinunciando il Titolare della connessione ed il proprietario del terreno ad ogni privilegio di legge in merito. In caso di cessazione dell'utenza le opere di connessione esistenti di proprietà privata, su richiesta del Comune, sono cedute a titolo gratuito al Comune, che ne dispone per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato.
3. A tutte le proprietà pubbliche si applicano tutte le disposizioni del presente Regolamento.

### **7 - Responsabilità delle reti pubbliche e degli impianti interni**

1. Al Comune sono attribuite tutte le responsabilità e le competenze di erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli Utenti, inclusi l'esercizio, la

conservazione e la manutenzione delle reti e degli impianti esistenti, il loro rinnovo e la loro estensione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria degli allacciamenti, idrici e fognari, per la parte pubblica, la riscossione delle tariffe e degli altri corrispettivi a lui spettanti.

2. Il Titolare dell'utenza idrica e/o dello scarico ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori, della conservazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei rifacimenti e delle verifiche di regolare funzionamento della rete interna, fino al limite della proprietà pubblica, come definito dal presente Regolamento.
3. Ha, altresì, la responsabilità della manutenzione ordinaria della connessione fognaria stradale, vale a dire di tutte le operazioni correnti necessarie per assicurare la funzionalità dell'immissione, fino all'innesto nella condotta stradale, quali, ad esempio: pulizia delle tubazioni, del sifone e del pozzetto di allacciamento per eliminare occlusioni dovute al normale funzionamento e smaltimento dei residui.
4. E' a carico del Comune, invece, la manutenzione ordinaria della connessione idrica, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del presente Regolamento.
5. Le responsabilità del Titolare sussistono anche per le opere che siano state eseguite, tutte o in parte, dal Comune o in conformità a sue prescrizioni tecniche nonché per quelle utilizzate dal Comune con altri utenti per espressa autorizzazione del Comune.
6. Nel caso che la rete interna interessi aree pubbliche o di terzi, al Titolare incombono anche gli oneri e le spese afferenti al rilascio, da parte del Proprietario, di autorizzazioni e diritti di servitù senza possibilità di rivalsa sul Comune, ai sensi dell'art. 16.
7. Il Titolare deve assicurare il libero accesso al personale incaricato dal Comune alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli, anche nel caso che le opere sia situate su terreno di terzi.
8. Qualora fossero riscontrate negli impianti interni irregolarità o infrazioni alle norme del presente Regolamento od alle eventuali prescrizioni particolari del Comune, o, in genere, opere non autorizzate, il Comune può sospendere la fornitura dell'acqua potabile o il permesso allo scarico con le modalità previste dal presente Regolamento, sino a quando l'Utente non abbia eliminato le irregolarità o sanato le inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'Utente o senza che questi possa richiedere la rescissione del contratto.
9. Ogni responsabilità e costo riguardo alla costruzione, alla conduzione ed alla

manutenzione degli impianti interni grava sull'Utente, senza che il Comune possa, in alcun modo e per alcun motivo, essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare dagli impianti interni medesimi. In particolare l'Utente è sempre ed esclusivamente responsabile verso i terzi di ogni eventuale danno connesso con l'impianto interno e con il suo esercizio.

10. Nei contratti con l'Utente, afferenti sia a nuove sia ad esistenti realizzazioni, sono indicate le attribuzioni di responsabilità di cui al presente articolo.
11. Il Comune ha il diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute per lavori sulle opere di allacciamento di cui ha la responsabilità ai sensi del presente articolo che si rendessero necessari a causa di un uso improprio dell'allacciamento, quali l'immissione di sostanze vietate dal presente Regolamento o l'esercizio scorretto della rete e degli impianti interni.

### CAPO TERZO – DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI

#### **8 - Generalità sui contratti**

1. Chiunque, persona fisica o persona giuridica, abbia diritto ad usufruire dei servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato ai sensi del presente Regolamento è tenuto a sottoscrivere un contratto, in forma scritta, con il Comune riguardante le prestazioni richieste.
2. Il contratto, redatto, di norma, su moduli prestampati del Comune, assume validità all'atto della sottoscrizione da parte dell'Utente e solo se egli:
  - a) ha espressamente dichiarato di avere la legittima disponibilità dell'immobile per il quale i servizi sono erogati;
  - b) ha espressamente accettato il presente Regolamento, che si intende integralmente trascritto nel contratto, ancorché non fisicamente allegato.
3. Quando la richiesta di allacciamento è fatta telefonicamente o per posta elettronica, il Comune invia i moduli precompilati che il richiedente deve restituire firmati con le modalità indicate dal Comune. Il Comune, all'atto della richiesta telefonica o per posta elettronica, comunica i casi speciali in cui il contratto deve essere stipulato solo presso i propri sportelli.
4. I contenuti del contratto devono essere conformi alla legge ed al presente

Regolamento e riguardano gli argomenti indicati nelle Appendici H (servizio acquedotto) ed I (servizio fognatura e depurazione).

5. E' fatto obbligo all'Utente di comunicare al Comune ogni modifica della propria situazione, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
6. Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico dell'Utente.

## **9 - Tipologie di contratto**

1. Il contratto può riguardare:
  - a) il solo servizio di acquedotto, per la fornitura di acqua potabile per ogni singolo uso consentito;
  - b) il solo servizio di fognatura e depurazione, per l'immissione di scarichi consentiti nella rete fognaria;
  - c) entrambi i servizi di acquedotto e fognatura-depurazione.
2. Ai sensi del comma 1, si indicano i principali casi-tipo seguenti.
  - a) Quando la domanda di un nuovo allacciamento alla pubblica fognatura è contestuale alla domanda di un nuovo allacciamento ad un acquedotto del Servizio Idrico Integrato, è stipulato un unico contratto se gli allacciamenti sono richiesti a favore dello stesso Titolare.
  - b) Quando per un edificio già allacciato all'acquedotto è fatta nuova domanda di immissione di scarichi domestici in fognatura, il Comune procede alla stipula di un separato contratto di allacciamento con il Titolare o con i Titolari.
  - c) Per gli scarichi industriali sono sempre stipulati contratti separati per gli allacciamenti idrici e per l'immissione in fognatura.
  - d) Per le prese antincendio è sempre stipulato apposito contratto. La categoria d'uso associata a tale contratto, e la conseguente tariffa applicata per la fatturazione dei consumi, corrisponde alla categoria d'uso prevalente del contratto di fornitura di acqua potabile associato.
3. Per gli scarichi assimilabili per legge ai domestici è facoltà del Comune, in base alle specifiche situazioni, scegliere la forma di contratto più appropriata e più conveniente per l'Utente.
4. Quando un edificio sia già allacciato alla pubblica fognatura ed abbia il permesso

rilasciato dal Comune, in tutti i nuovi contratti di somministrazione di acqua potabile nel medesimo edificio stipulati successivamente sono espressamente indicati gli estremi del permesso vigente e sono richiamate le obbligazioni reciproche di osservanza del presente Regolamento. La sottoscrizione di tali clausole sostituisce a tutti gli effetti il contratto d'allacciamento alla fognatura. La disposizione si applica anche in caso di subentro.

## **10 - Durata dei contratti**

1. La durata dei contratti dipende dalla loro tipologia nel modo seguente:
  - a) per le utenze domestiche e non domestiche di solo acquedotto il contratto ha scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula, con successivi rinnovi taciti di anno in anno;
  - b) per le utenze domestiche il contratto unificato di acquedotto e di fognatura/depurazione ha scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula, con successivi rinnovi taciti di anno in anno;
  - c) per gli scarichi in fognatura assimilati ai domestici, il contratto ha durata di quattro anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione con successivi rinnovi taciti per la stessa durata, salvo che non vengano meno i requisiti di assimilabilità;
  - d) per gli scarichi industriali il contratto ha durata di quattro anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione e deve essere rinnovato in caso di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
2. I contratti relativi a cantieri di costruzione terminano con la fine della validità della concessione edilizia o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione e l'erogazione dei servizi può proseguire solo con la stipula di nuovi contratti ordinari.

## **11 - Titolarità del contratto**

1. Nella domanda di allacciamento ai servizi richiesti, nonché, per le fognature, nella domanda di autorizzazione, quando prevista, deve essere indicato il nominativo della persona fisica o giuridica alla quale sarà intestato il contratto.
2. Con l'attivazione dell'allacciamento la persona indicata ne assume la piena titolarità con i connessi obblighi e diritti, a tutti gli effetti di legge e del presente Regolamento.
3. Il contratto è stipulato, alternativamente:
  - a) quando trattasi di singola unità immobiliare: con il proprietario, con l'usufruttuario,

- con l'affittuario o con la persona occupante a qualunque titolo giuridicamente valido;
- b) quando trattasi di immobili in condominio: con l'amministratore legalmente nominato oppure, in mancanza, con uno solo degli occupanti a titolo giuridicamente valido che si impegna senza riserve anche per gli altri utenti o per tutti gli occupanti le singole unità immobiliari;
- c) quando trattasi di cantieri di costruzione: con l'impresa esecutrice o con il proprietario della costruzione.
4. Se l'utente è persona giuridica, il contratto è stipulato con il legale rappresentante ovvero con persona fisica da quest'ultimo autorizzata, munita di apposita delega indicante il potere di rappresentanza.
5. Il Titolare del contratto ha facoltà di indicare, al momento della stipula od in seguito, ai soli fini della ricezione della corrispondenza, un diverso soggetto quale destinatario delle fatture e delle eventuali comunicazioni, senza che si costituisca nei confronti di quest'ultimo alcun vincolo contrattuale.
6. Per come previsto dall'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 il proprietario dell'immobile è obbligato in solido per qualsiasi violazione contrattuale.

## **12 - Variazioni della titolarità dell'utenza**

1. La titolarità dell'utenza può essere modificata solo con l'espressa accettazione del Comune e con le modalità stabilite nel presente articolo.
2. Si ha voltura dell'utenza in caso di recesso da parte del titolare del contratto con contestuale subentro di un nuovo titolare.
3. La voltura ha effetto solo se il recesso è comunicato al Comune con le modalità messe a disposizione (comunicazione scritta) e se il titolare subentrante stipula un nuovo contratto di fornitura. In caso contrario, risponde in solido di tutti gli impegni contrattuali il titolare precedente. La voltura ha effetto dalla data della lettura conclusiva del contatore da parte del Comune.
4. Il nuovo titolare dell'utenza è tenuto al pagamento del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura e delle imposte di bollo, per la parte a suo carico.
5. Si ha subentro nel contratto nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. Il subentro è riservato al coniuge o altro erede in linea diretta convivente oppure al convivente con il titolare alla data dell'evento costituente presupposto del

subentro stesso; tale situazione deve essere attestata con autocertificazione alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.

6. Il subentrante assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e deve, in ogni caso, stipulare un nuovo contratto, con pagamento solo dell'imposta di bollo per la parte ad esso relativa.
7. In caso di morte del titolare del contratto, i suoi eredi od aventi causa, sono responsabili verso il Comune di tutte le somme dovute dal cliente deceduto e sono tenuti ad informare il Comune nel termine di due mesi dell'avvenuto decesso e a provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Qualora, invece, il Comune venga a conoscenza del decesso, senza che questo sia stato comunicato dagli interessati, dà congruo avviso agli interessati ed ha diritto di sospendere la fornitura dell'acqua fino alla stipula di un nuovo contratto. La procedibilità della richiesta di voltura del contratto di fornitura è tuttavia subordinata al solo pagamento:
  - a) dei corrispettivi relativi ai consumi riferiti al rapporto contrattuale preesistente;
  - b) dell'eventuale adeguamento del deposito cauzionale.
8. Il contratto non può mai intendersi risolto per il fatto soltanto che il fabbricato servito sia trasferito ad altro proprietario, usufruttuario od utilizzatore a titolo legittimo.
9. L'avvenuto trasferimento deve essere comunicato formalmente al Comune sia dal titolare cessante sia dal cessionario e fino a tale comunicazione il titolare cessante, i suoi eredi ed aventi causa restano obbligati al contratto fino alla sua scadenza naturale.
10. Il nuovo utente è tenuto a stipulare un nuovo contratto entro 30 giorni dalla comunicazione o, se successiva, dall'effettiva occupazione dell'immobile. Quando ciò non avvenisse, neppure a seguito di sollecito del Comune, questi ha il diritto di recedere dal precedente contratto.
11. La voltura è ammessa anche per gli allacciamenti di scarichi industriali solo nei casi in cui non si abbiano trasformazioni dell'attività che implicino modifiche degli scarichi ai sensi dell'art. 124, comma 12, del d. lgs. 152/2006; in caso contrario la voltura è concessa, a discrezione del Comune, se le modifiche degli scarichi non implicano interventi sulle opere di allacciamento.
12. Il subentro nel contratto è ammesso solo per le utenze domestiche ed è riservato alle persone indicate al comma 2.

### **13 - Risoluzione e recesso**

1. I contratti possono essere risolti dalle parti per giusta causa con preavviso di 60 giorni, dato per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante PEC o mediante sottoscrizione di apposito modulo fornito dal Comune.
2. La risoluzione del contratto comporta la chiusura e la rimozione del contatore dell'acqua potabile entro i tempi previsti dalla Carta del Servizio, la revoca del permesso d'allacciamento fognario e la disattivazione della connessione alla fognatura stradale e la sua demolizione, per la parte in area pubblica, a cura del Comune e a spese del Titolare, se essa non è più riutilizzabile, oppure la cessione a titolo gratuito al Comune medesimo dell'intero tratto di connessione fino al pozzetto d'allacciamento, quando il Comune ritenga conveniente la sua conservazione per futuri utilizzi.
3. All'atto della risoluzione del contratto il Comune emette l'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore o della disattivazione della connessione fognaria, l'addebito degli oneri di chiusura del contatore o di disattivazione e/o demolizione della connessione fognaria e la restituzione del deposito cauzionale in assenza di debiti pregressi.
4. Al fine dell'esecuzione della disattivazione, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al personale del Comune nei casi in cui la connessione non fosse installata in posizione liberamente accessibile. Il termine previsto al comma 2 per l'esecuzione della disattivazione è prorogato nel caso di impossibilità di accesso al contatore da parte del personale del Comune finché l'accesso medesimo non è garantito, restando nel frattempo validi tutti gli obblighi contrattuali del titolare dell'utenza.
5. Nel caso di scarico industriale il contratto d'allacciamento è risolto di diritto in caso di revoca dell'autorizzazione allo scarico disposta dall'Autorità competente.

### **14 - Deposito cauzionale**

1. Al momento della stipula del contratto l'Utente è obbligato a versare al Comune un deposito cauzionale fruttifero il cui importo è definito nel tariffario Comunale.
2. Tale deposito cauzionale è addebitato all'Utente sulla prima fattura emessa.
3. In caso di cessazione o trapasso dell'utenza, l'ammontare del deposito cauzionale è accreditato con l'ultima fattura utile, detratti gli eventuali importi dovuti dall'Utente e rimasti insoluti.

4. Il deposito cauzionale è restituito qualora l'Utente scelga la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle fatture.

#### **15 - Fallimento del titolare del contratto**

1. In caso di fallimento del Titolare, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza.
2. Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, può subentrare nel contratto al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi, oppure può recedere dal medesimo.

### **CAPO QUARTO – DISPOSIZIONI SUI LAVORI**

#### **16 - Nulla osta per servitù**

1. Nel caso che l'esecuzione di un allacciamento idrico o fognario comporti la posa di tubazioni o altri dispositivi su terreni di terzi, il richiedente l'allacciamento ha l'onere di assicurare la costituzione di una servitù, a termini di legge, a favore del Comune.
2. La servitù deve essere costituita con atto scritto, che deve essere allegato alla domanda; in mancanza il Comune ha il diritto di rifiutare l'allacciamento.
3. Tutte le spese di costituzione della servitù, incluso l'indennizzo al proprietario del fondo servente, sono a carico del richiedente l'allacciamento. La servitù si intende validamente costituita ai fini dell'esecuzione dell'allacciamento solo quando il richiedente dimostri di aver corrisposto al proprietario del fondo servente le somme dovute.
4. Il contratto di servitù deve espressamente indicare che il Comune ha il diritto di eseguire tutte le opere necessarie per l'esecuzione dell'allacciamento e di avere, successivamente, il libero accesso in ogni momento alle opere ed impianti, con il personale ed i mezzi necessari, per gli interventi di conduzione e manutenzione delle opere medesime e di eseguire ogni tipo di intervento necessario ai fini del corretto esercizio dell'allacciamento secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti.

#### **17 - Interferenze di lavori con le condotte e gli impianti di proprietà pubblica**

1. Chiunque abbia necessità di eseguire lavori che possano interferire con le opere appartenenti alle reti pubbliche in uso al Comune, inclusi gli allacciamenti idrici e le

connessioni fognarie, in quanto parte integrante delle reti pubbliche, o che possano comportarne la manomissione o il danneggiamento deve dare avviso scritto dei lavori, almeno 5 giorni prima dell'inizio al Comune, che, da parte sua, è tenuto a fornire tutte le informazioni possedute e rilevanti per l'esecuzione.

2. Il Comune, valutata la documentazione dei lavori di cui al comma 1, rilascerà il nullaosta all'esecuzione, prescrivendo quanto necessario per la protezione delle reti e degli impianti gestiti.
3. Se le opere appartenenti alla rete pubblica sono rilevate solo a lavori iniziati, questi devono essere immediatamente sospesi, con comunicazione prima telefonica e poi scritta al Comune delle circostanze e degli eventuali danni o manomissioni provocate. I lavori possono essere ripresi solo dopo l'assenso del Comune.
4. Tutti i lavori di cui al comma 1 possono essere eseguiti solo dopo l'assenso scritto e nell'osservanza delle prescrizioni del Comune, che si riserva di essere presente in corso d'opera per i controlli del caso.
5. I lavori che richiedono modifiche o spostamenti delle opere di proprietà pubblica, inclusi gli allacciamenti idrici e fognari, sono, di norma, eseguiti dal Comune, a spese dell'interessato.
6. In deroga a quanto disposto al comma 5, il Comune può, previa richiesta scritta, autorizzare l'interessato ai lavori citati all'esecuzione diretta o a mezzo d'impresa di propria fiducia, fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti e purché siano osservate tutte le prescrizioni impartite dal Comune per quanto attiene la normativa tecnica applicabile, specialmente per quanto attiene le dimensioni, la qualità dei materiali, le modalità di posa e di ripristino della rete e degli impianti e della sede stradale.
7. In tal caso sono a carico dell'interessato tutti gli oneri e le spese connessi alle autorizzazioni ed ai permessi di occupazione delle aree pubbliche e private, inclusi quelli assicurativi di ogni tipo e in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi della vigente normativa, nonché quelli derivanti dalla interferenza con opere e servizi preesistenti fuori terra e nel sottosuolo.
8. L'autorizzazione del comma 6 è rilasciata dal Comune, a proprio insindacabile giudizio, all'interessato solo se egli sottoscrive apposita convenzione con il Comune che preveda l'obbligo, a suo carico ed a sue spese, di:

- a) comunicazione al Comune della ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori;
  - b) costituzione da parte dell'impresa esecutrice dei lavori a favore del Comune di una fideiussione bancaria o assicurativa, del tipo a "prima richiesta", per un importo pari a quello dei lavori, aumentato di una somma forfetaria per il ripristino di eventuali danni alle opere pubbliche in uso al Comune;
  - c) comunicazione scritta al Comune della data di inizio dei lavori, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, con indicazione delle generalità e dei recapiti dei tecnici responsabili;
  - d) termine di ultimazione dei lavori e degli eventuali ripristini;
  - e) facoltà del Comune di accedere in qualunque momento ai cantieri per effettuare la supervisione dei lavori in corso;
  - f) fornitura al Comune di idonea documentazione fotografica dei lavori eseguiti e di disegni quotati, in pianta ed in sezione, delle opere effettivamente eseguite, dai quali risulti anche la posizione delle opere stesse rispetto ai capisaldi indicati dal Comune.
9. Per i lavori autorizzati ai sensi del comma 6, il Comune esegue, oltre alla supervisione dei lavori, anche la verifica finale di conformità con le proprie specifiche tecniche e con eventuali prescrizioni contenute nella convenzione di cui al comma 7.
10. L'esecuzione delle opere non conforme alle specifiche tecniche del Comune comporta l'obbligo di regolarizzazione con oneri e spese a carico dell'interessato.
11. Nel caso che l'inosservanza delle specifiche tecniche e delle prescrizioni particolari abbia effetti negativi sulla gestione della rete e degli impianti pubblici, il Comune, previa ingiunzione ad adempiere in un tempo congruo, ha il diritto ad eseguire direttamente gli interventi necessari, con addebito delle spese all'esecutore dei lavori.
12. L'assenza della documentazione di cui al comma 7, lettera e), è considerata inadempienza alla convenzione e, previa diffida ad adempiere entro un termine congruo, il Comune può procedere direttamente alla produzione della documentazione mancante con oneri a carico dell'interessato inadempiente.
13. La fideiussione di cui al comma 7, lettera b), è escussa dal Comune nei seguenti casi:
- a) esecuzione di lavori in difformità ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo;
  - b) impossibilità per il Comune di supervisione dei lavori per impedimenti riconducibili all'Impresa esecutrice dei lavori, inclusa la mancata comunicazione in tempo utile dell'inizio lavori.

14. La fideiussione è svincolata in seguito all'accertamento da parte del Comune della corretta esecuzione dei lavori.
15. Tutte le opere di scavo, rinterro, ripristino ed eventuali opere murarie sulla proprietà pubblica devono essere eseguite in conformità con i regolamenti e le prescrizioni dell'Amministrazione proprietaria ed essere ultimate entro i tempi stabiliti nella convenzione di cui al comma 7.

#### **18 - Esecuzione di reti e impianti nelle nuove lottizzazioni**

1. I piani ed i progetti, di iniziativa pubblica e privata, in aree di nuova urbanizzazione o di estensione di urbanizzazioni esistenti, che riguardano la realizzazione di nuove opere di acquedotto, fognatura e depurazione o l'ampliamento e la ristrutturazione di opere esistenti (ma non connesse alle reti urbane) e che prevedono l'allacciamento alle reti, esistenti o in progetto, del Servizio Idrico Integrato, devono essere sottoposti, prima dell'approvazione definitiva da parte degli uffici tecnici comunali competenti, per il rilascio, prima dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, del suo nullaosta di connessione alla rete urbana, contenente anche il parere di conformità tecnica al Regolamento di cui al comma 3.
2. I soggetti, pubblici e privati, che intendano attuare gli interventi indicati al comma 1 (soggetti attuatori) devono inoltrare al Comune, per iscritto, di norma dopo l'approvazione del progetto preliminare o elaborato equivalente, domanda di connessione alla rete urbana per la pianificazione dei lavori necessari all'allacciamento, che sono sempre eseguiti dal Comune.
3. Con apposito Regolamento, sono fissate le norme tecniche, le attribuzioni di competenza, le procedure e le modalità per la redazione e l'approvazione dei progetti nonché per l'esecuzione ed il collaudo dei lavori nelle nuove lottizzazioni o nelle aree di espansione.
4. Sono interamente a carico del lottizzante nella misura stabilita dalla convenzione urbanistica, in quanto oneri di urbanizzazione primaria, le spese di costruzione della rete acquedottistica, della rete fognaria e degli eventuali impianti di pretrattamento, inclusi quelli per le acque meteoriche, nonché degli allacciamenti all'interno della lottizzazione.
5. Sono, altresì, a carico del lottizzante tutte le spese per l'estensione o per il

potenziamento delle reti e degli impianti pubblici esistenti che si rendessero eventualmente necessari all'esterno della lottizzazione.

6. La proprietà delle opere realizzate è conferita al demanio pubblico nei modi e tempi stabiliti dalla convenzione urbanistica.

## CAPO QUINTO – TARIFFA, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

### 19 - Tariffario del Servizio Idrico Integrato

1. Sono definite prestazioni ordinarie quelle fornite agli Utenti dal Comune ed afferenti al Servizio Idrico Integrato; esse sono soggette al pagamento della tariffa stabilita dalle tariffe approvate dal Comune in base al metodo di calcolo stabilito dalla normativa vigente.
2. Sono definite prestazioni accessorie quelle fornite a richiesta e non incluse nella tariffa per le prestazioni ordinarie; esse sono soggette al pagamento dei corrispettivi stabiliti dal Comune, in base alle competenze attribuite dalla normativa vigente.
3. Il Comune determina anche le variazioni annuali e le revisioni periodiche della tariffa del Servizio Idrico Integrato e gli aggiornamenti dei corrispettivi per le prestazioni accessorie.
4. La tariffa per le prestazioni ordinarie incluse nel Servizio Idrico Integrato è articolata in:
  - a) quota per il servizio acquedotto e sue articolazioni e modulazioni per tipologia d'utenza, per fasce di consumo e per zone territoriali;
  - b) quota per il servizio di fognatura;
  - c) quota per il servizio di depurazione, distinta per utenze civili ed industriali.
5. I corrispettivi per prestazioni accessorie riguardano, a titolo esemplificativo e non limitativo, i servizi seguenti forniti dal Comune, riservandosi di individuare altri casi secondo necessità:
  - a) corrispettivi per i servizi antincendio;
  - b) contributi per allacciamenti all'acquedotto; c) contributi per allacciamenti alla fognatura;
  - d) corrispettivo per le volture d'utenza;
  - e) corrispettivi per la chiusura e la riapertura del contatore;
  - f) corrispettivo per la prova di taratura del contatore;

- g) deposito cauzionale;
  - h) corrispettivi per il trattamento di rifiuti negli impianti di depurazione, ai sensi dell'art.110 del d. lgs. 152/2006;
  - i) compensi e spese accessorie per l'istruzione delle pratiche di autorizzazione degli scarichi;
  - j) corrispettivi per l'impiego autorizzato dal Comune di apparecchi di dissipazione di rifiuti alimentari su scarichi connessi con la rete fognaria pubblica;
  - k) canone dovuto al Comune per interferenze con condotte fognarie ai sensi dell'art. 102.
6. Il Comune individua anche i casi di applicazione e l'entità delle penalità a carico degli Utenti per violazione delle disposizioni contrattuali o del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 24, comma 3.
  7. La tariffa ed i corrispettivi dovuti sono pagati al Comune alle scadenze dallo stesso stabilite in conformità con la Carta del Servizio o con il presente Regolamento, essendo l'Utente soggetto, in caso di ritardato pagamento, alle penalità indicate nel contratto con l'Utente entro i limiti stabiliti dal Comune.

## **20 - Fatturazione delle prestazioni incluse nel Servizio Idrico Integrato**

1. Il Comune provvede alla fatturazione dei corrispettivi tariffari per i servizi prestati all'Utente in base al contratto o ai contratti, applicando le tariffe approvate ai sensi dell'art. 19, comma 2 a partire dalla data in cui entrano in vigore, di norma al 1° gennaio di ciascun anno.
2. Le fatture sono inviate o consegnate al domicilio dichiarato dall'Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di inviare le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.
3. La periodicità della fatturazione è, di norma, bimestrale.
4. Nel caso di variazioni dei corrispettivi del Servizio, dovute a motivi tariffari o fiscali con scadenze diverse da quelle ordinarie, il Comune non è obbligato alla contestuale rilevazione dei consumi; è, tuttavia, facoltà dell'Utente comunicare la lettura effettiva del contatore affinché il Comune ne tenga conto in sede di conguaglio annuale.
5. Il pagamento della fattura non libera l'Utente dall'addebito d'eventuali precedenti

consumi o prestazioni non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d'addebiti erroneamente non imputati.

6. Le fatture, oltre all'indicazione dei consumi effettuati, accertati con i metodi previsti dal presente Regolamento, ed all'importo da pagare calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono anche gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità e arretrati.

#### **21 - Fatturazione delle prestazioni varie ed accessorie**

1. Per le prestazioni di cui all'art. 19, comma 4, la fatturazione è fatta dal Comune nei tempi e modi da lui stabiliti, in conformità con quanto eventualmente stabilito al riguardo dal contratto o da specifiche convenzioni stipulati con l'Utente.

#### **22 - Pagamento delle fatture del Servizio Idrico Integrato**

1. L'utente deve attenersi alle seguenti regole:
  - a) L'obbligo di provvedere al pagamento dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato inizia dal giorno in cui viene attivata l'erogazione.
  - b) Il pagamento deve essere fatto dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
  - c) Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'Utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo devono essere rivolti al Comune entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. La risposta ai reclami scritti è compiuta dal Comune entro i termini indicati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

#### **23 - Modalità dei pagamenti al Comune e dei rimborsi agli utenti**

1. Quando il presente Regolamento prevede pagamenti anticipati al Comune, questi ha facoltà di non procedere all'esecuzione delle prestazioni o di sospendere quelle avviate fino all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
2. Per il ritardo dell'Utente nei pagamenti delle fatture emesse dal Comune per l'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione soggetti a regime tariffario del Servizio Idrico Integrato si applica quanto previsto dal contratto d'utenza e dalla Carta del Servizio.

3. Per il ritardo nei pagamenti dovuti al Comune per prestazioni regolate da specifiche convenzioni si applicano le condizioni pattuite che non potranno essere più favorevoli per il debitore di quelle stabilite per gli utenti del Servizio Idrico Integrato.
4. La restituzione delle cauzioni e dei depositi effettuati a favore del Comune e i rimborsi di importi a credito per l'erogazione dei servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato, sono effettuati dal Comune, detratta la parte eventualmente utilizzata per giusta causa, nel termine previsto dalla Carta del Servizio.

## **CAPO SESTO – PENALITÀ, INDENNIZZI E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

### **24 - Penalità ed indennizzi per violazione dei contratti e del Regolamento**

1. Il Comune stabilisce i casi di applicazione e l'ammontare delle penalità per violazione di determinate disposizioni contenute nei contratti stipulati con l'Utente e nel presente Regolamento. A titolo esemplificativo sono soggetti al pagamento di penalità:
  - a) il ritardo nei pagamenti delle fatture emesse;
  - b) la manomissione del contatore;
  - c) la manomissione dei sigilli sul contatore o altri strumenti di misura obbligatori;
  - d) la manomissione delle opere e dispositivi di proprietà pubblica;
  - e) i prelievi abusivi d'acqua;
  - f) la rivendita di acqua a terzi.
2. Le penalità a carico del Comune e gli indennizzi agli utenti per violazione di determinati standard di qualità del Servizio sono stabilite dalla Carta del Servizio.
3. Le penalità a carico degli Utenti e gli indennizzi al Comune sono stabilite dal presente Regolamento o da apposite deliberazioni del Comune, assunte, di norma, contestualmente alla fissazione e/o revisione del tariffario ai sensi dell'art. 19.
4. Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento o previste dal contratto sono verbalizzate dal personale del Comune, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza – se del caso – di un pubblico ufficiale.
5. E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dal Comune ed il risarcimento degli eventuali danni provocati al Comune medesimo o a terzi per effetto degli atti compiuti dall'Utente.

## **25 - Indennità di ritardato pagamento e morosità**

1. Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse dal Comune non fosse effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno addebitati nelle fatture di successiva emissione gli interessi di mora, calcolati su base annua al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.
2. Agli Utenti che abbiano pagato regolarmente negli ultimi 12 mesi le fatture non sono addebitati gli interessi di mora se il pagamento avviene entro i primi 10 giorni successivi alla data di scadenza.
3. I reclami o le richieste di chiarimento in merito alle fatture inoltrati dall'Utente non gli danno diritto a differire il pagamento. In tale evenienza, se l'Utente ha effettuato i pagamenti in ritardo, non è tenuto al pagamento dell'indennità di mora se le sue ragioni risultano fondate e sono riconosciute valide; in caso contrario sono, invece, applicati all'Utente l'addebito previsto al comma 1 per i pagamenti oltre i termini.
4. Come specificato nella Carta del Servizio Idrico Integrato, in caso di mancato pagamento, trascorsi 20 giorni dalla data della scadenza della fattura, l'Utente è regolarmente messo in mora, con indicazione del termine ultimo di 20 giorni per il pagamento e con avviso che, trascorso detto termine, il Comune potrà procedere alla sospensione del servizio. L'Utente può evitare la sospensione dell'erogazione dimostrando di avere effettuato nel frattempo tutti i pagamenti dovuti.
5. Resta salva, per il Comune, la facoltà di provvedere secondo la procedura stabilita dagli articoli 633 e seguenti del Codice Procedura Civile (procedimento di ingiunzione per la riscossione del credito).
6. Nel caso di sospensione dell'erogazione dell'acqua per mancato pagamento, l'erogazione è riattivata nei tempi e modi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e sempre che l'Utente dimostri di avere effettuato tutti i pagamenti arretrati nonché le eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese dal Comune e le spese di riattivazione.
7. Nel periodo d'interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, è dovuta ugualmente dall'Utente la quota fissa per il servizio.
8. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

## **26 - Sanzioni pecuniarie amministrative**

1. Oltre alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, potranno essere definite, con apposito Regolamento, sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 16 della legge 16/1/2003, n. 3, che introduce l'art. 7 bis del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 (TU sull'ordinamento degli EELL), successivamente modificato ed integrato dalla legge 20/5/2003, n. 116 (di conversione del decreto-legge 31/3/2003 n. 50).
2. La violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

## **27 - Rimborso delle spese sostenute dal Comune**

1. Tutte le spese sostenute dal Comune a cui possa dar luogo l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento rimangono sempre a carico dell'Utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle a prima richiesta.
2. Il rimborso è dovuto indipendentemente dall'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie per le medesime violazioni che hanno prodotto le spese del Comune o del pagamento di danni a terzi.

## **28 - Reclami**

1. Qualsiasi reclamo connesso all'andamento del servizio dovrà essere inoltrato per iscritto al protocollo del Comune.
2. L'inoltro di reclami non dà alcun diritto all'utente di differire i pagamenti dovuti ma solo all'eventuale diritto ai rimborsi stabiliti dalla Carta del Servizio.

## **CAPO SETTIMO – DISPOSIZIONI VARIE**

### **29 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del Comune avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 13 di tale decreto, consegnerà all'utente specifica informativa.

2. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

### **30 - Identificazione dei dipendenti del Comune**

1. Il personale del Comune è munito di apposito documento di riconoscimento, che ne attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti che gli sono attribuiti, ed è tenuto ad esibirlo, a richiesta, nell'espletamento delle proprie funzioni.

### **31 - Collaborazione degli utenti**

2. Gli Utenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione al personale incaricato dal Comune nell'espletamento delle loro funzioni e per gli scopi del presente Regolamento, anche facendosi rappresentare da altre persone in caso di assenza o di impedimento, consentendo l'accesso ai luoghi che sono nelle proprie disponibilità, fornendo tutte le informazioni richieste ed adottando tutte le misure atte a facilitare le attività, specie per quanto riguarda i controlli.

### **32 - Applicabilità del Diritto e controversie**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme di legge, le disposizioni e gli usi vigenti.
2. Per ogni controversia relativa ai contratti il foro competente è quello di ~~XXXXX~~.

## **SEZIONE SECONDA – SERVIZIO DI ACQUEDOTTO**

### **CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **33 - Definizioni per il servizio d'acquedotto**

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni illustrate nell'Appendice A "Glossario dei termini impiegati nel Regolamento".

### **34 - Classificazione degli acquedotti**

1. Gli acquedotti sono costituiti dal complesso di condotte, impianti ed installazioni

accessorie destinati all'attingimento dalle fonti, al trattamento di potabilizzazione, al trasporto a distanza ed alla distribuzione di acqua potabile nei centri abitati, fino al punto di consegna agli Utenti.

2. Si definiscono:

- a) impianti di produzione d'acqua potabile: l'insieme delle opere destinate al prelievo di acqua grezza dalle fonti primarie di attingimento (falde, sorgenti, corsi d'acqua, laghi), al trattamento di potabilizzazione e all'accumulo sia di acqua grezza sia di acqua potabile;
- b) reti idriche principali o reti di adduzione: l'insieme delle condotte, delle stazioni di pompaggio, dei serbatoi di compensazione preposti al trasporto d'acqua dagli impianti di produzione alle reti di distribuzione agli Utenti;
- c) reti di distribuzione: l'insieme delle condotte, delle stazioni di pompaggio, dei serbatoi di compensazione preposti alla distribuzione dell'acqua potabile fino ai punti di consegna agli Utenti, esclusi gli allacciamenti.

### 35 - Categorie d'uso dell'acqua

1. La fornitura viene divisa per tipologia d'uso in uso domestico e uso non domestico. Di seguito per ogni tipologia vengono mostrate le diverse categorie d'utenza che ne fanno parte.

A) Uso domestico

- Uso domestico residente: si qualifica come uso domestico residente qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione, a carattere familiare o collettivo, e pertinenze il cui intestatario risulta residente
- Uso domestico non residente: si qualifica come uso domestico non residente qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione, a carattere familiare o collettivo, e pertinenze il cui intestatario non risulta residente

B) Uso non domestico

- Uso commerciale/artigianale: include le forniture di acqua potabile nei locali destinati ad commerciale, artigianale, locali destinati ad attività industriale, alberghiera, commerciale o del settore terziario
- Uso agricolo e zootecnico: include le forniture di acqua potabile per attività di

*allevamento del bestiame e/o attività di coltivazione del fondo con contratto stipulato sulla base di idonea documentazione*

- Uso pubblico non disalimentabile: Si considera ad uso pubblico non disalimentabile le seguenti tipologie di utenze:
  - ospedali e strutture ospedaliere;
  - case di cura e di assistenza;
  - presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
  - carceri;
  - istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  - eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per
  - garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale
  - sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio pubbliche")
- *Altri usi: rientrano in questa categoria gli usi non domestici non compresi nelle categorie precedenti.*

### **36 - Modalità di fornitura dell'acqua potabile**

1. La fornitura dell'acqua potabile, sia per uso pubblico sia per uso privato, è effettuata dal Comune solo su espressa richiesta dell'interessato e con la stipulazione di apposito contratto secondo le procedure previste dal presente Regolamento.
2. La fornitura è, di norma, effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (contatore) anche per forniture uso antincendio.
3. Sono eccezionalmente ammessi contratti di fornitura a forfait, con o senza contatore, nei casi seguenti:
  - a) usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.);
  - b) quando tale modalità di fornitura risulti da precedenti contratti consolidati nel tempo.
4. Il Comune garantisce che la fornitura d'acqua avvenga secondo quanto stabilito dalla Carta del Servizio, specialmente per quanto riguarda i livelli di servizio minimi garantiti.

5. I contratti possono stabilire specifiche modalità e condizioni di fornitura quando ricorrano circostanze particolari, dovute alle caratteristiche delle reti e degli impianti presenti al momento della stipula del contratto, e purché siano assicurate le condizioni di idoneità dell'acqua al consumo umano.

### **37 - Diritto alla fornitura dell'acqua potabile**

1. Nelle strade e piazze ove esiste la conduttura pubblica dell'acqua potabile, il Comune fornisce l'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento a fronte dei corrispettivi stabiliti per l'attivazione e l'erogazione del servizio.
2. Il rifiuto del Comune della fornitura può essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.
3. Il rifiuto dell'allacciamento è comunicato nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
4. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di condutture stradali di distribuzione o provviste di condutture con caratteristiche insufficienti, il Comune può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, destinate all'estensione delle reti, stabilite nel Piano delle opere pubbliche approvato in Consiglio Comunale, indicando nel contratto d'allacciamento la data prevista di attivazione della fornitura, anche in deroga ai tempi stabiliti dalla Carta del Servizio.
5. Nel caso che il Programma delle Opere Pubbliche per l'estensione degli acquedotti non includa interventi per la zona interessata o preveda importi insufficienti a soddisfare la richiesta, il Comune può accogliere la domanda di allacciamento solo se il richiedente si impegna a contribuire finanziariamente alla realizzazione della condotta mancante per l'importo totale o per la quota aggiuntiva rispetto alle disponibilità indicate nel Programma delle Opere Pubbliche.
6. Il diritto all'allacciamento ai sensi del presente Regolamento sussiste solo se l'immobile da allacciare è in regola con la normativa urbanistica e ciò indipendentemente dall'eventuale impegno del richiedente a contribuire a tutte le

spese necessarie all'allacciamento.

7. Il Comune garantisce per tutti i nuovi allacciamenti i livelli minimi di quantitativi d'acqua e di pressione stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Qualora ciò non fosse possibile, il Comune informa l'Utente, che sottoscrive l'informazione, dei livelli effettivamente disponibili indicando, se del caso, i tempi previsti di adeguamento ai minimi previsti dalla Carta del Servizio.

### **38 - Fornitura d'acqua nelle nuove lottizzazioni**

1. Nel caso di nuove lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, il Comune è obbligato alla fornitura d'acqua potabile solo nei limiti delle disponibilità della rete acquedottistica esistente o delle previsioni di estensione e potenziamento incluse nei programmi approvati dal Comune.

### **39 - Prelievi abusivi d'acqua potabile**

1. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o, in assenza dello stesso, se non espressamente autorizzati dal Comune o espressamente ammessi dal presente Regolamento. E' pertanto vietato, ed è considerato abusivo, l'uso dell'acqua potabile per destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati.
2. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua sono assoggettati al pagamento della penalità prevista ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, salvo la facoltà del Comune di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno ma solo di tempestiva comunicazione all'Utente, ove ciò sia possibile.
3. Sono rigorosamente vietati, e perciò considerati abusivi:
  - a) i prelievi d'acqua dalle fontane, fontini e fontanelli pubblici per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, quelli effettuati mediante applicazione alle bocche erogatrici predette di tubazioni, anche solo provvisorie, allo scopo di convogliare acqua;
  - b) i prelievi d'acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non da parte di persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
  - c) i prelievi d'acqua dagli idranti antincendio per uso pubblico, se non per spegnimento

d'incendi; il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).

4. I prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, determinano, oltre all'applicazione delle penalità previste dal presente Regolamento, l'obbligo del pagamento dei quantitativi abusivamente prelevati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, in funzione della tipologia d'uso prevalente.

## **CAPO SECONDO – NORME PER LA FORNITURA D'ACQUA**

### **40 - Procedura per l'attivazione della fornitura d'acqua**

1. La persona, fisica o giuridica, interessata alla fornitura di acqua potabile fa richiesta al Comune secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti, pena l'improcedibilità della domanda medesima.
2. Entro il termine stabilito dalla Carta del Servizio, il Comune comunica al richiedente il preventivo di spesa per l'esecuzione dell'allacciamento e delle opere complementari eventualmente necessarie nonché i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori e le modalità di pagamento del corrispettivo.
3. Il richiedente manifesta la propria accettazione del preventivo nelle forme indicate dal Comune, di norma, restituendone copia controfirmata per accettazione, che costituisce anche impegno alla definizione del contratto.
4. Oltre il termine indicato nel preventivo, che decorre dalla data del protocollo del Comune, esso perde validità e la domanda deve essere reiterata, salva la facoltà del Comune di ritenere valida l'accettazione anche oltre il termine medesimo. L'accettazione del preventivo comporta l'accettazione delle eventuali clausole in esso contenute.
5. Dalla data di accettazione del preventivo decorrono i tempi indicati nella Carta del Servizio per la realizzazione delle opere necessarie all'attivazione della fornitura.
6. Nessun onere oltre a quelli espressamente indicati nel preventivo dopo la sua consegna potrà essere posto a carico del richiedente per la prestazione preventivata.

### **41 - Contratto di somministrazione d'acqua potabile**

1. I contenuti del contratto sono indicati nell'Appendice H.

2. Ferme restando le disposizioni generali di cui alla Sezione Prima, Capo terzo, del presente Regolamento, nel contratto di somministrazione sono indicati il tipo di fornitura e la categoria e/o sottocategoria cui appartiene l'utenza. Il contratto deve fare riferimento ad una sola tipologia e categoria d'uso dell'acqua non essendo ammessi più contratti nella stessa unità immobiliare, salvo che per l'uso antincendio ed altro tipo d'uso, sia domestico sia non domestico.
3. L'assegnazione di un'utenza ad una specifica categoria è valida ai fini dell'applicazione della tariffa in base ai valori ed ai criteri stabiliti dal Comune nonché dell'applicazione di specifiche disposizioni del presente Regolamento.
4. In caso di utenze per usi privati di tipo promiscuo si applica la categoria che presenta l'uso prevalente, che deve essere espressamente dichiarato dall'Utente sotto la sua piena responsabilità, fermo restando che la tariffa applicata non può essere, in tal caso, quella per usi domestici.
5. Successivamente alla stipula del contratto, qualsiasi modifica delle destinazioni d'uso da parte dell'Utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, deve essere tempestivamente comunicata al Comune e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si procede alla stipula di un nuovo contratto, adeguato alle diverse condizioni.

#### **42 - Sospensione della fornitura d'acqua**

1. La fornitura dell'acqua potabile può essere sospesa dal Comune in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora intervengano guasti improvvisi, eccezionali circostanze, ragioni tecniche od igieniche, situazioni di pericolo imminente per persone o cose. In questi casi il Comune è tenuto a ripristinare l'erogazione dell'acqua potabile nel più breve tempo possibile e l'Utente non può avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, oltre quanto previsto dalla Carta del Servizio per i ritardi nella riattivazione. Solo in caso di interruzioni prevedibili, il Comune provvederà ad avvertire gli Utenti, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi.
2. La fornitura dell'acqua potabile può, inoltre, essere sospesa per le seguenti cause imputabili all'Utente:
  - a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (art. 12, comma 3);

- b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile o per un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (art. 41, comma 5);
  - c) Prelievi abusivi d'acqua (art. 39);
  - d) Cessione dell'acqua a terzi (art. 45);
  - e) Irregolarità nell'esecuzione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (art. 60, comma 1);
  - f) Opposizione dell'Utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Comune (art. 47, comma 3);
  - g) Opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune (art. 56, comma 2);
  - h) Manomissione del contatore e delle opere di proprietà pubblica (art. 49, comma 4);
  - i) Manomissione dei sigilli del contatore (art. 58, comma 3);
  - j) Morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (art. 25);
  - k) Mancata realizzazione da parte dell'Utente delle modifiche richieste dal Comune, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose (art. 60, comma 2).
3. Nei casi del comma 2 la sospensione della fornitura è disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'Utente non abbia già provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), g), h) ed i). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera e).
4. Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi di cui al comma 3 senza che l'Utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il Comune potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile né chiudere né rimuovere il contatore, il contratto potrà, con comunicazione a mezzo PEC o a mezzo raccomandata A/R inviata all'Utente, essere unilateralmente risolto dal Comune, che sarà legittimato a richiedere la restituzione del contatore.

#### **43 - Revoca della fornitura d'acqua potabile**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13, nel caso di utenza idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Comune revocare della fornitura già concessa indicando le ragioni e solo quando si verificassero condizioni eccezionali d'erogazione

o di servizio o sorgessero gravi motivi, debitamente provati.

#### **44 - Riattivazione dell'utenza idrica**

1. L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica precedentemente cessata per disdetta deve provvedere alla stipula di un nuovo contratto a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riattivazione.
2. L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica precedentemente cessata per morosità deve provvedere al pagamento del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di chiusura e riattivazione.

#### **45 - Divieto di rivendita d'acqua a terzi**

1 E' assolutamente vietata la rivendita dell'acqua erogata dal Comune ad una determinata utenza. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'Utente e il pagamento della penale stabilita ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

### **CAPO TERZO - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI**

#### **46 - Rilevazione dei consumi d'acqua**

1. La valutazione dei volumi erogati all'Utente è effettuata mediante contatori, che sono installati dal Comune, che non possono mai essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente tramite personale da esso incaricato. Il Comune potrà, invece, sostituire e modificare i contatori, a proprie spese, ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
2. Al momento dell'installazione i tecnici del Comune appongono sui contatori apposito sigillo, che non può essere rimosso né manomesso.
3. La determinazione dei consumi avviene, di norma, sulla base della lettura del contatore d'utenza, rilevata dal personale del Comune oppure comunicata dall'Utente stesso. La lettura dei contatori è effettuata direttamente dagli incaricati del Comune almeno una volta l'anno, per la seconda lettura annuale il Comune può richiedere all'Utente l'autolettura.
4. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo

(m<sup>3</sup>) rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

5. Il Comune ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Utente in caso di rilevazione di letture anomale e di rendersi disponibile all'esecuzione di verifiche supplementari da concordarsi con l'Utente.

#### **47 - Lettura del contatore**

1. L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento l'accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi idrici da parte del personale incaricato dal Comune, che deve, a tal fine, fornire preventivamente ogni informazione utile ad agevolare tale operazione.
2. In caso d'impossibilità di accesso al contatore per assenza dell'Utente, è rilasciata dall'incaricato una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa o della comunicazione dell'autolettura al call center del Comune comporta l'addebito di un consumo presunto.
3. Quando perdurasse l'impossibilità di lettura diretta del contatore da parte del Comune, questo richiede per iscritto la verifica in una determinata data, con avviso che, in caso di ulteriore assenza dell'Utente, si riserva la facoltà di sospensione della fornitura. In tale evenienza la fornitura è riattivata solo a seguito della lettura e del pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'Utente, incluse le maggiori spese sostenute per tali motivi dal Comune.

#### **48 - Verifica del funzionamento del contatore**

1. Quando l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica che è effettuata dal Comune con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne appositamente incaricate.
2. Nel caso in cui si rendesse necessario, per effettuare la verifica, rimuovere il contatore, questo è sostituito con un nuovo apparecchio previa comunicazione all'Utente.
3. Se dalla verifica, eseguita anche in contraddittorio, il contatore risulta esatto, l'Utente è tenuto, a titolo di contributo alle spese di verifica, al pagamento di un corrispettivo fissato nel tariffario, che è addebitato nella prima fattura utile. Se il contatore risultato idoneo fosse già stato sostituito ai sensi del comma 2, oltre al corrispettivo previsto per la verifica, all'Utente è addebitato anche l'intervento per l'installazione del nuovo

- contatore, qualora volesse mantenerlo in sostituzione di quello verificato.
4. Quando fosse, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento del contatore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto ai sensi del comma 2, è sostituito a spese del Comune, su cui gravano anche tutte le altre spese della verifica.
  5. I contatori sono ritenuti idonei quando la loro misura rientra in una tolleranza del 5% in più o in meno.
  6. Se il contatore risulta inesatto, il consumo effettivo è ricostruito, per il periodo trascorso dall'ultima lettura o autolettura, sulla base di più letture successive alla sostituzione dell'apparecchio, quando la disfunzione si verifica nel primo anno di fornitura; oppure è rapportato a quello riscontrato nello stesso periodo dell'anno o degli anni precedenti a quello in cui si rileva l'errore, quando il malfunzionamento si verifica negli anni successivi al primo.
  7. I criteri di ricostruzione dei consumi indicati al comma 6 si applicano anche in caso di contatore fermo o malfunzionante per manomissione o per qualsiasi altra causa, nonché in caso di manomissione del sigillo di garanzia apposto dal Comune, ferme restando le responsabilità dell'Utente e le sanzioni per dolo o colpa previste a suo carico dal presente Regolamento.

#### CAPO QUARTO - NORME TECNICHE

##### **49 - Presa d'acqua e punto di consegna**

1. Costituiscono la "presa" le opere di derivazione dalla condotta pubblica di distribuzione fino alla valvola di arresto, installata dopo il contatore, valvola compresa.
2. Costituisce il "gruppo di alimentazione" il complesso formato dal solo contatore e relativa valvola di arresto.
3. Il punto di consegna dell'acqua è rappresentato dalla sezione di valle del gruppo di alimentazione a valle della valvola di intersezione con la parte privata della rete.
4. La presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto, pertanto tutto quanto fa parte della presa, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà pubblica, rinunciando l'Utente ad ogni privilegio di legge in proposito, anche nel caso di pagamento di contributo alle spese per l'esecuzione dei

lavori.

5. Quando, su richiesta dell'Utente, una fornitura di acqua potabile è dichiarata cessata, il Comune provvede, a spese dell'Utente, alla rimozione della relativa intercettazione, posta sulla tubazione stradale. A richiesta dell'Utente, ed a sue spese, il Comune potrà altresì rimuovere la parte di presa ubicata nella proprietà privata.
6. E' assolutamente vietato all'Utente manomettere, eseguire o far eseguire modifiche, riparazioni ed ogni altro intervento su apparecchiature, tubazioni od altri accessori di proprietà pubblica. In caso di violazione il Comune può disporre la sospensione della fornitura d'acqua.
7. L'utente è considerato come comodatario responsabile della presa di proprietà pubblica e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo ed ogni evenienza simile della parte di presa esistente sulla proprietà privata a cui l'utenza si riferisce.
8. Pertanto egli dovrà adottare tutte quelle precauzioni affinché detta parte di presa, ed in particolare il contatore, siano riparati dal gelo. Qualora si verificassero questi od altri inconvenienti o guasti di qualsiasi genere alla parte di presa posta in proprietà privata, l'Utente deve darne immediatamente avviso al Comune per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso, nonché pagare le spese inerenti, se a lui imputabili.
9. In caso di rimozione abusiva e/o smarrimento o manomissione del contatore, l'Utente risponderà al Comune del danno subito per mancata custodia del medesimo, rifondendo tutte le spese sostenute dal Comune stesso.
10. La responsabilità e la manutenzione dei pozzetti e degli alloggiamenti del contatore, a servizio dell'utenza, ubicati nelle proprietà pubbliche o private, sono a carico dell'Utente.

#### **50 - Costruzione ed uso della presa**

1. Tutte le opere necessarie per l'esecuzione della presa, a partire dalla rete di distribuzione e sino alla valvola di arresto, installata dopo il contatore, sono eseguite, a spese del richiedente e sotto la sua responsabilità.
2. All'origine di ogni presa è installata una valvola di intercettazione che può anche, eccezionalmente, essere ubicata prima del contatore. All'Utente è vietato nel modo più assoluto la manovra, con qualsiasi mezzo, di detta valvola.

3. All'estremità opposta della diramazione di presa, all'inizio della proprietà privata e nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà pubblica (in pozzetto o sul muro frontale interno del fabbricato, nel punto di ingresso dell'allacciamento, in locale tecnico o vano Comune), il Comune colloca il contatore e, subito dopo, una valvola di arresto, che l'utente può manovrare per le proprie necessità.
4. Se si dovessero installare più derivazioni in un'unica posizione, il Comune, qualora lo ritenga necessario, può eseguire un solo allacciamento dalla condotta stradale e costruire poi all'interno della proprietà le varie derivazioni per le singole utenze (collettore).
5. Anche in questo caso tutti i contatori sono collocati, raggruppati, in area di proprietà privata condominiale o del Comune a tutte le utenze servite, nella posizione già definita precedentemente.
6. Tutti i contatori a servizio dell'edificio devono sempre risultare in posizione adatta per una facile ispezione e lettura, al riparo dal gelo e dall'eccessivo calore, dalla pioggia o da altre condizioni non idonee.
7. Nel caso di installazione di contatori in batteria a servizio di varie unità immobiliari, costituenti il fabbricato, è responsabilità degli Utenti provvedere al corretto collegamento degli impianti interni di dette unità ai relativi contatori, secondo gli abbinamenti che saranno indicati dal Comune. Il Comune medesimo declina qualsiasi responsabilità in caso di errori nella fatturazione dovuti ad erroneo allacciamento da parte dell'Utente dei singoli impianti interni ai relativi stacchi. In tali circostanze il Comune provvederà alla sola rettifica dell'ultima bolletta emessa.
8. Il Comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

#### **51 - Manutenzione della presa**

1. La manutenzione, ordinaria e straordinaria, della presa è eseguita esclusivamente a cura del Comune, sotto la sua responsabilità e con le modalità ed i materiali da lui stabiliti, e la spesa è posta a carico:
  - a) del Comune quando il gruppo di misura sia installato nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà pubblica (in pozzetto o sul muro frontale interno del fabbricato, nel punto di immissione della presa nel locale scantinato).

- b) dell'Utente, in caso di posizione diversa del contatore. In questa circostanza sono però addebitati solo gli interventi eseguiti sulla parte di allacciamento posto tra il confine con la proprietà pubblica ed il gruppo di misura; restano sempre a carico del Comune i lavori sulla parte di presa in proprietà pubblica.
2. Nel caso di guasto del tubo di presa, nel tratto posato in proprietà pubblica, che comporti il rifacimento integrale della diramazione, il Comune provvede anche, a suo insindacabile giudizio e con oneri e spese a proprio carico, ad uniformare la posizione inadatta del gruppo di alimentazione. In tal caso, il tratto di tubazione di presa insistente sulla proprietà privata, una volta ricollegato al gruppo di alimentazione, diventa parte integrante dell'impianto interno privato.
  3. Se tale circostanza dovesse riguardare un allacciamento a servizio di più contatori, il contatore installato all'inizio della proprietà privata è definito utenza generale (punto di consegna) a servizio di tutto il complesso con proprio contratto "condominiale" ed i contatori a valle dello stesso sono considerati contatori divisionali per cui il Comune non ha alcun obbligo.

#### **52 - Modifiche e spostamento della presa**

1. Il Comune può in ogni momento modificare o spostare la presa, con obbligo di preavviso all'Utente interessato, qualora dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua o fossero necessari interventi nella proprietà privata.
2. Lo spostamento della presa può essere disposto dal Comune nel caso in cui il luogo in cui si trovano la presa stessa o il gruppo di alimentazione non sia più di pertinenza dell'edificio a cui l'utenza si riferisce e, in ogni caso, quando non siano più rispettate le norme del presente Regolamento.
3. Le modifiche e lo spostamento della presa possono essere richiesti dall'Utente, per propria necessità.
4. Se le modifiche o lo spostamento sono eseguiti a richiesta dell'Utente o per sua causa, il Comune gli addebita le spese sulla prima fattura utile.

#### **53 - Diametro della presa**

1. Il diametro della presa e del contatore sono stabiliti dal Comune a suo esclusivo giudizio, in considerazione dei vincoli connessi al diametro della tubazione stradale, alle possibilità di erogazione dell'acquedotto ed alle esigenze del servizio idrico in

generale.

2. Nel caso in cui il diametro della presa fosse inadeguato, per eccesso o per difetto, rispetto all'effettivo consumo, il Comune può, a proprio insindacabile giudizio, eseguire tutti i lavori necessari all'adeguamento della presa o delle singole componenti.
3. Detti lavori sono a carico dell'Utente quando il consumo, l'utenza o l'impianto privato non corrispondano più alla domanda originaria di allacciamento o al contratto di fornitura.

#### **54 - Suddivisione della presa**

1. La suddivisione della presa è obbligatoria qualora l'unica proprietà di un complesso di più fabbricati, per i quali storicamente venne concesso un unico allacciamento, sia stata successivamente ripartita. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 12, specialmente per l'obbligo di stipulare nuovi contratti da parte dei nuovi proprietari.
2. Qualora i nuovi allacciamenti siano da collocarsi in posizione non derivabile dalla rete idrica esistente, secondo le norme tecniche del presente Regolamento, sono poste a completo carico del richiedente le spese per la posa della tubazione necessaria alla costruzione delle nuove prese.

#### **55 - Spostamento e rimozione del contatore**

1. I contatori dell'acqua possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune.
2. L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese. Spettano all'Utente anche gli oneri per la connessione degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.
3. Qualora il Comune riscontrasse che il luogo dove è installato il contatore non fosse adatto all'esecuzione delle verifiche, delle letture oppure alla conveniente conservazione ed alla agevole manutenzione delle apparecchiature, può provvedere, a proprie spese, allo spostamento, se vi sia necessità ed urgenza, con preavviso all'Utente.
4. Lo spostamento del contatore per i motivi esposti al comma 3 è eseguito dal Comune a spese dell'Utente quando l'intervento si rendesse necessario in conseguenza di modifiche fatte dall'Utente medesimo all'immobile o comunque al posto in cui si trova il gruppo di alimentazione.
5. Nei casi in cui si rendessero necessarie, a giudizio del Comune, modifiche delle

pertinenze della parte di presa in proprietà privata, l'Utente è tenuto ad eseguire i lavori richiesti entro il termine stabilito, con l'obbligo di comunicazione al Comune di eventuali motivi di ritardo. Se l'Utente non esegue quanto richiesto, il Comune ha la facoltà di provvedere direttamente, con addebito all'Utente dei costi sostenuti alla prima fatturazione utile.

6. E' diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie. In caso di guasto o di palese malfunzionamento del contatore, l'Utente ha l'obbligo di avvisare immediatamente il Comune.
7. Se il contatore risulta deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente, è sostituito a cura e spese del Comune.
8. L'Utente è tenuto ad intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore.
9. All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo predisposto dal Comune che funge da verbale.

#### **56 - Ispezioni e verifiche**

1. Il Comune ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Comune o dallo stesso incaricato.
2. I dipendenti e/o gli incaricati del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in relazione sia al presente Regolamento sia ai patti contrattuali.
3. L'Utente è tenuto a prestare la propria disponibilità e la migliore collaborazione ed ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le ispezioni e verifiche.
4. In caso d'opposizione od ostacolo dell'Utente, il Comune si riserva, previa diffida scritta con anticipo di almeno 24 ore, il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze o motivi d'urgenza, per pericolo imminente per le persone o

le cose.

5. Nei casi del comma 4 restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti ed è fatta salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Comune.
6. Resta altresì salvo il diritto del Comune di risolvere il contratto e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.

#### **57 - Verifica del regime delle pressioni erogate**

1. L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna.
2. La verifica è effettuata da personale del Comune o dallo stesso incaricato alla presenza dell'Utente, previo appuntamento, nel rispetto delle modalità fissate dalla Carta del Servizio.
3. Le spese relative alla verifica sono poste a carico del Comune nel caso in cui il livello di pressione misurato risulti non congruo alle esigenze ed alle capacità ricettive dell'utenza per cause imputabili alla non appropriata gestione del sistema acquedottistico rispetto alle caratteristiche delle reti e degli impianti gestiti; in caso contrario tali spese sono poste a carico dell'Utente.

#### **58 - Manomissione dei sigilli**

1. E' assolutamente vietato all'Utente manomettere i sigilli apposti dal Comune al contatore nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.
2. La manomissione dei sigilli apposti dal Comune comporta l'addebito all'Utente delle spese per il loro ripristino oltre al pagamento di un importo pari ai presumibili consumi, determinati secondo quanto disposto dal presente Regolamento, e della penalità prevista ai sensi dell'art. 24.
3. In caso di accertata manomissione per colpa o dolo, il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua finché ogni cosa non sia ricondotta allo stato normale e l'Utente non abbia effettuato i pagamenti dovuti.

#### **59 - Presa antincendio**

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio è concessa idonea derivazione per la quale è stipulato un apposito contratto, distinto da quello per la fornitura per altri usi. Ai fini del dimensionamento della derivazione, il richiedente deve fornire al Comune le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
2. Le derivazioni antincendio sono realizzate con oneri a carico dell'Utente e sono soggette al pagamento di un canone fisso, stabilito nel piano tariffario approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il gruppo di alimentazione antincendio, che è affiancato, di norma, a quello adibito ad altri usi nello stesso edificio o nella stessa unità immobiliare, è dotato di contatore.
4. Le bocche da incendio possono essere utilizzate solamente in caso di incendio o per effettuare le eventuali verifiche periodiche. In detti casi l'Utente ne dovrà dare comunicazione scritta al Comune, precisando, in occasione di verifiche periodiche, anche le letture del contatore di inizio e fine prova. Il quantitativo d'acqua utilizzato è fatturato alle tariffe vigenti.
5. L'Utente è ritenuto responsabile ad ogni effetto per l'utilizzo improprio delle bocche da incendio; nell'ipotesi di reiterate violazioni il Comune potrà agire per la tutela dei propri diritti in ambito sia civile sia penale.

## **CAPO QUINTO - NORME PER GLI IMPIANTI PRIVATI**

### **60 - Generalità sugli impianti privati**

1. La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna è effettuata a cura e spese dell'Utente, il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate. Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla legge 46/90. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.
2. Il Comune si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, per gli aspetti tecnici ed igienici, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni qual volta lo ritenga necessario.

### **61 - Ubicazione ed installazione delle tubazioni**

1. Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono

essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Comune, utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.

2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni sicure da danneggiamenti, ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrato devono essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte devono essere convenientemente protette ed isolate.
3. Nessun tubo dell'impianto può, di norma, sottopassare e, in nessun caso, essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
4. All'inizio della diramazione interna, subito dopo la valvola a valle del contatore, deve essere installato idoneo dispositivo, approvato dal Comune, atto ad impedire il riflusso dell'acqua dall'impianto interno alla rete di distribuzione. In fase di prima costruzione o manutenzione straordinaria della presa detto dispositivo verrà installato dal Comune a spese dell'Utente.
5. La tubazione interna, dal gruppo di alimentazione fino alla prima derivazione di consistente prelievo, deve avere diametro non inferiore a quello del dispositivo antiriflusso di cui al comma 4. Le altre condutture devono avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all'entità del consumo di acqua previsto, al diametro e al numero dei rubinetti e loro equivalenti. A tale scopo gli utenti devono uniformarsi a tutte le prescrizioni che il Comune ritenesse necessario fare osservare nell'interesse del servizio pubblico e privato. In particolare non devono esservi comunicazioni fra le condutture di acqua potabile ed apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque di pozzi privati o di altro acquedotto o acque comunque commiste a sostanze estranee. E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quella dell'acquedotto.
6. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile ed essere poste ad una quota superiore al livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

7. L'impianto interno non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
8. Qualora l'utenza prelevi acqua anche da pozzi privati, da condotte diversamente alimentate oppure da altri allacciamenti derivati dalla rete del pubblico acquedotto, deve impedire qualunque tipo di connessione fisica fra gli impianti interni diversamente riforniti.
9. L'impianto interno antincendio deve essere dimensionato in base alle condizioni di funzionamento degli erogatori, tenendo conto della portata e della pressione di fornitura concessa dal Comune. Le condutture e le bocche da incendio, installate all'esterno, devono essere realizzate in modo da avere idonea protezione dal gelo.
10. Nel caso vi fosse la necessità di installare nell'impianto interno antincendio un attacco per il gruppo motopompa dei Vigili del Fuoco, il dispositivo antiriflusso deve essere tassativamente costituito da un disconnettore a tre vie con scarico automatico, conforme alle norme UNI. Tale dispositivo deve essere altresì installato nel caso in cui l'impianto interno della rete antincendio fosse alimentato alternativamente anche da altra fonte (pozzo privato, ecc.).
11. Il Comune non ha responsabilità alcuna, in tutti i casi di interruzione o irregolarità del servizio, circa l'efficacia dei sistemi antincendio e sulla disponibilità idrica al momento dell'uso, particolarmente in caso di utilizzo per prelievi superiori a quelli previsti.

#### **62 - Installazione di disconnettori sulle utenze non domestiche**

1. Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio d'inquinamento sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Comune, per evitare il verificarsi di reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile.
2. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
3. Qualora il Comune accerti che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni del presente articolo, può, previa diffida, sospendere l'erogazione dell'acqua fino alla regolarizzazione della situazione.

#### **63 - Impianti di sollevamento privati**

1. L'Utente che avesse la necessità di una pressione superiore a quella normale di

esercizio dell'acquedotto può installare un impianto per il sollevamento dell'acqua con interposizione di serbatoio a pelo libero. Lo schema funzionale dell'impianto, da allegarsi alla domanda di allacciamento per l'esame e l'approvazione del Comune, deve essere realizzato in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto delle apparecchiature.

#### **64 - Serbatoi di accumulo privati**

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati, essi devono essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta. Devono, inoltre, essere installati in locali areati ed asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia.
2. La bocca d'alimentazione del serbatoio deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
3. Il serbatoio deve essere dotato di scarico di fondo, di scarico di troppo pieno collocato al di sotto della bocca di alimentazione, di tappi ermetici, di valvole di aerazione e di afflussi singoli per ogni vasca.
4. Gli scarichi del serbatoio non possono essere collegati direttamente con le reti fognarie.

#### **65 - Danni e responsabilità**

1. Il Comune non risponde per danni causati da modificazioni eseguite dall'Utente, o suoi aventi causa, alla derivazione di presa, ai locali originari in cui è stato a suo tempo collocato il gruppo di alimentazione oppure alla destinazione d'uso dei locali stessi.
2. L'Utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche le spese dei consumi per le perdite d'acqua potabile derivanti da fughe, visibili e non, che il contatore avrà misurato.

#### **66 - Forniture speciali**

1. In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni non permanenti, circhi equestri, manifestazioni, feste popolari ecc.), il Comune può concedere l'esecuzione di prese temporanee, sempre secondo le norme di Regolamento, se ed in quanto applicabili, ed impartire prescrizioni particolari secondo le circostanze riscontrate.